



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione

Al Consiglio nazionale forense
PEC: protocollo@pec.cnf.it
c.a. Presidente Avv. Francesco Greco

OGGETTO: - rilascio del provvedimento che dichiara l'equipollenza del titolo di dottore di ricerca estero con il titolo di dottore di ricerca italiano per ottenere il riconoscimento del titolo di avvocato specialista in Italia;

- rilascio del provvedimento di riconoscimento professionale del titolo di dottore di ricerca estero, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, per l'accesso alla professione di ricercatore alle dipendenze delle Università e degli enti di ricerca ed enti di ricerca sanitari pubblici per ottenere il riconoscimento del titolo di avvocato specialista in Italia.
Inammissibilità.

In relazione alle richieste pervenute da alcuni iscritti all'ordine circa il riconoscimento accademico del dottorato estero, ossia della dichiarazione della perfetta coincidenza con il titolo italiano per dichiararne i medesimi effetti legali e, quindi, spendere il titolo di dottore di ricerca estero quale specializzazione forense, si comunica quanto segue.

La richiesta di provvedere con atto che sancisca l'equipollenza (cioè la perfetta coincidenza) di un titolo estero con un titolo italiano, ove quest'ultimo è disciplinato da norme speciali, insuscettibili di estensione analogica, risulta inammissibile.

Sul punto, va sottolineato, infatti, che il titolo di dottore di ricerca è titolo abilitante all'accesso alla professione di ricercatore tramite concorso pubblico alle dipendenze di Università e di Enti pubblici di ricerca (All.1 pagina Italia banca delle professioni UE), ai sensi della legge n. 240/2010.

In merito, l'art. 24 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche, prescrive, obbligatoriamente, ai fini dell'ammissione alle procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di personale ricercatore, tra gli altri requisiti, il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

Allo stesso modo, il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 che all'art 20, ai fini dell'accesso alla selezione per il livello iniziale come ricercatore, prescrive il "...*possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività*".

Si riporta la definizione di titolo abilitante di attività riservate ai relativi possessori e delle competenze in capo agli organi deputati:

a) «*titolo professionale protetto*»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni;

b) «*attività riservate*»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate;

c) «*soggetti regolatori*»: tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, incluse le autorità competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Come titolo abilitante, la competenza al solo riconoscimento professionale per l'accesso alla rispettiva professione regolamentata, alle dipendenze delle Università e degli Enti di ricerca pubblici, spetta al Ministero dell'università e della ricerca ex art. 5, lett. f, del decreto legislativo n. 206/2007 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”.

La devoluzione alle Università ed Istituzioni AFAM dei relativi riconoscimenti accademici (vecchie Equipollenze) dei titoli di dottorato estero (ovviamente solo a conseguimento del titolo) è avvenuta, dal 1° marzo 2022, (con modifica recata all'art. 38 del d. Lgs. n.165/2001), in piena aderenza all'art. 2 della legge n. 148/2002 di ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997. Il detto allineamento anticipa, peraltro, la imminente ratifica, da parte dell'Italia, della convenzione globale di riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore fatta a Parigi nel 2019 e che raccoglie tutti i Paesi del mondo.

Ciò nonostante, in materia di titoli abilitanti ad una professione regolamentata, le Università e, successivamente, le Istituzioni AFAM, potranno operare il cd riconoscimento indiretto ovvero consentire la cd abbreviazione di corso secondo le determinazioni assunte in autonomia, per, poi, rilasciare il titolo abilitante italiano che potrà essere utilizzato per l'accesso alla carriera di ricercatore e per tutti i fini consentiti dal titolo italiano, tra i quali l'utilizzo come specializzazione forense.

In presenza di competenze incardinate secondo questo preciso sistema binario (con i limiti richiamati), il discorso sull'equipollenza perde di ogni significato e tanto meno risulta richiamabile una normativa ristretta al riconoscimento professionale per l'accesso alla carriera di ricercatore alle dipendenze delle Università e degli Enti di ricerca pubblici italiani, la cui competenza è in capo al Ministero dell'università e della ricerca.

Ed, infatti, il titolo estero che venga conseguito, ove trattisi effettivamente di dottore di ricerca, non essendo *de plano* utilizzabile in Italia per l'accesso alla professione di ricercatore alle dipendenze della PA, senza il previo riconoscimento ministeriale, non è destinato ad ottenere alcuna equipollenza sia perché in materia provvede il Ministero ai soli fini dell'accesso alla professione correlata, sia perché gli atenei italiani non possono rilasciare alcuna equipollenza diretta.

Esclusivamente ad altri fini specifici, soccorre l'istituto della cd equivalenza (che non fornisce effetti legali al titolo estero al pari di quello italiano, ma lo ammette ai soli fini ed effetti legati ad un particolare beneficio) normata all'art. 3 del d.P.R. n. 189/2009 con l'emissione del provvedimento ministeriale che dichiara la corrispondenza tra titolo italiano ed estero ai fini specifici e limitati previsti tassativamente dal suddetto articolo.

Ad ogni buon conto, si fa presente che la scrivente Direzione, provvede:

- al riconoscimento professionale del titolo di dottore di ricerca estero, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 e del d. P.R. n 394/1999 art. 49, quest'ultima previsione che opera per i titoli non UE, ove si risulti vincitore o idoneo nei relativi bandi di reclutamento di personale ricercatore;
- al riconoscimento cd finalizzato del medesimo titolo ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 189/2009;
- al rilascio del parere ai sensi dell'art. 4 del d. P.R. n. 189/2009 per fruire di benefici economici;
- al rilascio del parere ai sensi dell'art. 12 legge n. 29/2006 per i soli titoli conseguiti in ambito UE ad Enti non ricompresi nella definizione di pubblica amministrazione;
- al rilascio del parere ai sensi dell'art. 38 d.Lgs. n. 165/2001, solo ove il titolo di dottore di ricerca non sia riferito ad un concorso per ricercatore (ad es. concorsi SNA per dirigenti ove sono richiesti doppi titoli, tra cui il titolo di dottore di ricerca, per accedervi).

Pertanto, non è consentito rivolgersi al Ministero per ottenere l'equipollenza, essendo quest'ultima devoluta alle Università ed enti della formazione superiore del comparto AFAM, né per il fine di ottenere la specializzazione forense, introducendo un riconoscimento cd finalizzato non previsto dall'ordinamento vigente che prevede tali riconoscimenti attraverso una rubricazione ben precisa.

Non è altrimenti percorribile il riconoscimento professionale del titolo di dottore di ricerca estero per accedere alla



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione

carriera di ricercatore in Italia, per poi, a contrario, utilizzare tale riconoscimento ad altri fini non previsti dalle norme vigenti, determinando lo sviamento dell'istituto del riconoscimento professionale dalla propria causa tipica, nonché gravando lo scrivente di un procedimento *inutiliter datum*.

In ogni caso, il riconoscimento professionale, essendo legato al cd personale ricercatore dipendente, ai sensi dell'art. 5, lett. f), del d.lgs. n. 206/2007, prevede che sussista il reclutamento alle dipendenze di Università ed Enti di ricerca pubblici, i quali possono assumere tale personale solo se dotato dei titoli di studio previsti dalla legge e a seguito di concorso pubblico.

Ciò significa che il riconoscimento professionale prevede l'allegazione del bando di concorso ove si sia risultati vincitori, essendo il riconoscimento ministeriale non fine a sé stesso (indipendentemente dall'utilizzo del possessore) ma collegato all'istaurazione del relativo rapporto di lavoro dipendente del personale ricercatore reclutato con apposito concorso pubblico nelle Università ed Enti di ricerca pubblici, compresi quelli di ricerca sanitaria.

Pertanto, in assenza di superamento di concorso pubblico, l'ufficio competente della scrivente Direzione non procede a riconoscimenti per fini diversi.

Considerata la specificità del titolo di dottore di ricerca, per come regolamentato in Italia, resta impraticabile il riconoscimento professionale ai fini del riconoscimento della specializzazione forense, attraverso l'istanza di riconoscimento rivolta alla scrivente Direzione, in quanto fattispecie non prevista dall'ordinamento vigente.

L'unica possibilità è data dal riconoscimento cd. indiretto operato dalle Università ed Istituzioni AFAM, onde rilasciare il titolo italiano di dottore di ricerca.

Pregasi, pertanto, cortesemente, di informare i propri iscritti dell'impossibilità di rivolgersi alla scrivente Direzione in luogo delle Università e delle Istituzioni AFAM deputate ai riconoscimenti accademici (equipollenze dei titoli di studio esteri) ai sensi dell'art. 2 della legge n. 148/2002 e dell'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001.

Il Direttore generale
Dott. Gianluigi Consoli